

CAMERA DEI DEPUTATI N. 768

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato TOTARO

Disposizioni in materia di requisiti per il riconoscimento dell’assegno sociale in favore degli stranieri

Presentata il 16 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi ampio spazio e risalto hanno avuto notizie di erogazioni, da parte degli enti assistenziali, di prestazioni sociali in favore di stranieri extracomunitari, anche in assenza dei requisiti prescritti dalla legge per l’ottenimento del diritto.

La situazione economica del nostro Paese, così come il nostro precipuo dovere di far sì che le risorse finanziarie destinate alle prestazioni sociali siano beneficiate da chi, oggettivamente e concretamente, possiede i requisiti dalla legge richiesti, impone l’introduzione di alcuni correttivi destinati a verificare la presenza e la sussistenza, in capo al beneficiario, prima potenziale e poi effettivo, di tali requisiti. Questo, in ossequio al principio fondamentale di evitare erogazioni di prestazioni non dovute, a detrimento di soggetti che, pur possedendo le caratteristiche previste dalla legge, ne restano esclusi.

La presente proposta di legge interviene sulla materia in oggetto e si compone di cinque articoli.

L’articolo 1 riconosce agli stranieri l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che siano in possesso di determinati requisiti, quali: la titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno; il reddito mensile medio inferiore all’importo minimo dell’assegno medesimo; il compimento del sessantacinquesimo anno di età al momento della presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’assegno sociale; infine, la residenza continuativa nel territorio italiano da almeno dieci anni.

L’articolo 2 stabilisce le modalità di erogazione dell’assegno sociale, che può essere riscosso direttamente dall’interessato, ovvero può essere riscosso a seguito di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. L’Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), in qualità di ente erogatore, si riserva, tuttavia, il diritto di effettuare verifiche e controlli sui movimenti del conto corrente o postale del beneficiario dell'assegno.

L'articolo 3 elenca i casi che danno luogo alla perdita del beneficio: il trasferimento della residenza al di fuori del territorio italiano; il trasferimento della residenza in altro comune, con omessa comunicazione del nome del nuovo comune di residenza; la mancata dimostrazione della permanenza effettiva nel territorio italiano; infine la mancata riscossione dell'assegno da parte del beneficiario per un numero di mensilità continuative superiore a tre, ovvero per un numero superiore a sei, se non continuative. Il comma 2 del medesimo articolo specifica

che non si applica la perdita del beneficio nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare la propria invalidità e quindi l'impossibilità a riscuotere l'assegno personalmente.

L'articolo 4 istituisce, presso ogni comune, un elenco contenente i dati anagrafici dei richiedenti, la data di riconoscimento dell'assegno sociale e l'importo dell'assegno medesimo.

L'articolo 5 prevede la responsabilità penale dei soggetti che hanno posto in essere qualsiasi condotta illecita ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale.

L'articolo 6, infine, abroga il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, avendo la presente proposta di legge legiferato *ex novo* la materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. L'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto agli stranieri che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;

b) reddito mensile medio inferiore all'importo minimo dell'assegno sociale;

c) compimento del sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della istanza, da dimostrare mediante produzione di idonea documentazione;

d) residenza nel territorio italiano da almeno dieci anni in via continuativa.

2. La residenza di cui al comma 1, lettera d), è da intendere come permanenza effettiva nel territorio italiano e deve essere dimostrata all'atto della presentazione dell'istanza, nonché, successivamente, con cadenza annuale, mediante la presentazione agli uffici dell'ente erogatore di apposita documentazione.

ART. 2.

(Modalità di erogazione).

1. La riscossione dell'assegno sociale può avvenire, in via alternativa:

a) mediante riscossione diretta dell'assegno medesimo da parte del beneficiario, personalmente o tramite persona da lui delegata, munita di procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale;

b) mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario e indicato al momento della presentazione dell'istanza. L'ente erogatore può, mediante l'ausilio degli organi a ciò preposti, effettuare verifiche sui movimenti del conto corrente o postale effettuati dal beneficiario dell'assegno.

ART. 3.

(Perdita del beneficio).

1. Perde il diritto all'assegno sociale lo straniero:

a) che trasferisce la propria residenza al di fuori del territorio italiano;

b) che trasferisce la residenza in un altro comune, senza comunicare il nome del nuovo comune di residenza;

c) che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Perde altresì il diritto all'assegno sociale lo straniero che non provvede alla sua riscossione personalmente per un numero di mensilità continuative superiori a tre, o per un numero di mensilità superiori a sei, se non continuative.

3. Il comma 2 non si applica nel caso in cui il beneficiario sia affetto da invalidità tale da comportare l'impossibilità di recarsi presso l'ente erogatore. Tale invalidità deve essere accertata da idonea documentazione medica, da presentare agli uffici dell'ente erogatore.

ART. 4.

(Istituzione elenco).

1. Presso l'ufficio anagrafe di ogni comune è istituito un apposito elenco contenente:

a) i dati anagrafici dei soggetti beneficiari dell'assegno sociale;

b) la data di presentazione dell'istanza;

c) la data del decreto di riconoscimento dell'assegno sociale;

d) l'importo dell'assegno sociale.

2. Le autorità amministrative locali verificano periodicamente, avvalendosi dell'ausilio delle autorità preposte al controllo del territorio, l'effettiva presenza nel territorio comunale dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.

3. In caso di controllo con esito negativo, le autorità amministrative locali ne danno immediata comunicazione all'ente erogatore, che sospende l'erogazione dell'assegno sociale, fino a nuovo accertamento, con esito positivo, della effettiva presenza del soggetto beneficiario nel territorio comunale.

ART. 5.

(Responsabilità penale).

1. Resta ferma la responsabilità penale dello straniero che ha posto in essere una qualsiasi condotta illecita al fine di conseguire il riconoscimento all'assegno sociale.

ART. 6.

(Abrogazione).

1. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0005500